

La Suprema corte delimita i casi di non punibilità. Rilevano intestazione del conto e importo

I depositi su c/c sono in bilico

In determinate condizioni può scattare l'autoriciclaggio

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Depositi sul c/c a rischio condanna per autoriciclaggio: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione del 3 febbraio 2023, n. 4855, con cui la seconda sezione penale ha circoscritto cosa debba intendersi per "mera utilizzazione" e "godimento personale" dei proventi illeciti ai sensi del comma 4 dell'articolo 648-ter.1 c.p., ovvero quei comportamenti che per espressa indicazione legislativa sono esclusi dalla punibilità.

La Suprema corte ha dunque chiarito che il versamento del profitto del reato su conto corrente o su carta di credito prepagata non è punibile come autoriciclaggio solo se sussistono due condizioni stringenti:

1) che il c/c o la carta siano intestati allo stesso autore del reato presupposto, in quanto vi è la necessità, affinché operi l'esimente, che i proventi siano impiegati dal medesimo soggetto che ha commesso il reato, e che tale utilizzo non si sostanzi in attività idonea a occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto;

2) che non si tratti di somme ingenti, in quanto lo spostamento ovvero l'impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al suddetto quarto comma dell'art. 648-ter.1 c.p., anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell'autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che naturalmente incidono in maniera decisiva sull'economia legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle condotte sanzionate.

Il reato di autoriciclaggio contestato. Il caso in esame ha rappresentato un'occasione per la Cassazione per pronunciarsi sull'ambito operativo del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p. e sulla esimente di cui al comma 4, invocata dal ricorrente come applicabile alla vicenda concreta così da dover escludere la punibilità. Specificamente, la suddetta norma punisce al comma 1 con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5 mila euro a 25 mila euro chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o

Autoriciclaggio vs godimento personale	
Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio"	La norma punisce "chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"
La clausola di non punibilità	Il comma 4 dispone che "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"
Il chiarimento della Cassazione	Come chiarito da Cass. pen. n. 4855/2023, nel caso in cui il provento illecito sia costituito da denaro, il versamento su conto corrente è qualificabile come godimento personale e non è punibile come autoriciclaggio solo se: il c/c è intestato allo stesso autore del reato presupposto non si tratta di somme ingenti

le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 euro a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Ciò disposto, il quarto comma, per mitigare le perplessità sollevate in seno all'incriminazione dell'autoriciclaggio, aggiunge che: "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

La non punibilità per godimento personale. In merito a quest'ultima disposizione la giurisprudenza ha dovuto fare i conti con diverse tesi, non essendo la clausola così posta di chiara e facile interpretazione, anche a causa della genericità dei termini utilizzati "mera utilizzazione" e "godimento personale", i cui limiti vanno specificati caso per caso. Inoltre, già all'indomani dell'introduzione della nuova figura delittuosa, si è sviluppato un dibattito circa l'esegesi da attribuire alla locuzione "fuori dei casi di cui ai commi precedenti". Secondo una tesi più estensiva, precisamente, si sarebbe dovuta escludere la punibilità per le condotte che, pur rientranti tra quelle indicate nel comma 1, e dunque di per sé punibili, fossero finalizzate alla utilizzazione o godimento personale del provento del delitto presupposto. Tutta-

via, la Suprema corte ha ritenuto che quest'ultima tesi non possa trovare accoglimento (Cass. pen., Sez. II, n. 30399/2018), affermando che, alla luce della volontà legislativa di punire qualsiasi attività di reimmisione nel circuito economico e finanziario di risorse provenienti dalla consumazione di precedenti attività illecite generatrici di profitti, la clausola di non punibilità in esame va intesa e interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole, e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Così ragionando, si circoscrive l'operatività dell'esimente alle sole situazioni in cui il denaro o gli altri beni che derivano da un delitto non colposo presupposto non siano dallo stesso autore in qualche modo impiegati "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", ma vengano da questo direttamente utilizzati, senza il compimento di un'attività concretamente di ostacolo dell'identificazione della loro provenienza delittuosa. Di talché, ogni attività dotata di capacità decettiva, finalizzata a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto, esclude in radice la possibilità di invocare la non punibilità, anche laddove consista in un utilizzo o godimento personale degli stessi.

Il denaro quale provento delittuoso. Ciò premesso, la Cassazione si è soffermata sulle situazioni, quali quella in esame, in cui il provento del reato presupposto sia costituito da denaro, bene che di per sé si presta a essere reimmes-

so nel circuito economico legale e quindi a essere sostituito con altri beni. Dunque, non è sfuggito alla Suprema corte un precedente intervento con il quale si è già evidenziato che "non integra il delitto di

La non punibilità per godimento personale è limitata all'utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti

autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto" (Cass. pen., Sez. II, n. 33074/2016), così ribadendo la necessità, affinché operi l'esimente, che i proventi siano impiegati necessariamente dallo stesso autore del delitto presupposto, e che tale impiego non si sostanzi in attività idonea a occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto.

Tuttavia, al contempo la Cassazione ha osservato come il caso richiamato riguarda un'operazione che, fin quando non comporta l'impiego del denaro depositato, non reca pregiudizio al bene giuridico tutelato, e ciò perché il mero versamento del denaro su un rapporto bancario intestato allo stesso autore del delitto presupposto appare privo di concreta capacità decettiva.

La sussistenza del reato

nel caso concreto. Diversa è stata valutata, invece, la situazione in esame, in quanto caratterizzata, anzitutto dallo spostamento di parte delle somme provento del traffico di stupefacenti in un paese estero, specificamente la Croazia, elemento già di per sé evocativo della volontà di nascondimento del denaro; ma anche dal successivo utilizzo dello stesso per estinguere finanziamenti o effettuare acquisti, che pur apparendo di natura personale, non possono che comportare l'inquinamento dell'economia legale, se solo si considera l'ingente ammontare delle somme impiegate nell'acquisto di immobili, compagini societarie, autovetture e motoveicoli di elevato valore. È proprio quest'ultimo profilo a essere stato ritenuto dirimente dalla Cassazione, per la quale lo spostamento ovvero l'impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p., anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell'autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che naturalmente incidono in maniera decisiva sull'economia legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle condotte sanzionate dal comma 1.

La non punibilità per godimento personale va pertanto limitata all'utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti, ed esclusa quando per la pluralità degli acquisti effettuati e dei trasferimenti verso altri conti correnti si manifesti una evidente attività di trasformazione del denaro in altri impieghi e beni con chiaro intento speculativo ed effetto decettivo.

Del resto, se l'intenzione del legislatore è stata quella di perseguire, attraverso l'introduzione della figura criminosa dell'autoriciclaggio, azioni che si sostanziassero in un inquinamento dell'economia, poste in essere dal medesimo autore del reato presupposto e successivamente a esso, questa esigenza certamente si rinvia laddove tali operazioni abbiano a oggetto beni dal valore significativo (tra i quali per la Suprema corte non possono che rientrarvi somme di denaro per decine di migliaia di euro), allorché vengano reimmessi in circolazione, ostacolando così il rinvenimento della loro origine illecita. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.